



COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 487 del 10/12/2024

Oggetto : DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA EDILIZIA E URBANISTICA – AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 10, D.L. 18/01/1993 N. 8 CONVERTITO IN LEGGE N. 68/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. RICOGNIZIONE DEI NUOVI ATTI IN MATERIA EDILIZIA - AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI E ISTITUZIONE DI NUOVI DIRITTI.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dieci del mese di Dicembre, alle ore 14:09, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
Sadegholvaad Jamil	Sindaco	Assente
Bellini Chiara	Vice Sindaco	Assente
Bragagni Francesco	Assessore	Presente
Frisoni Roberta	Assessore	Presente
Gianfreda Kristian	Assessore	Presente
Lari Michele	Assessore	Presente
Magrini Juri	Assessore	Presente
Mattei Francesca	Assessore	Presente
Montini Anna	Assessore	Assente
Morolli Mattia Mario	Assessore	Presente

Totale presenti n. 7 - Totale assenti n. 3

Presiede Gianfreda Kristian nella sua qualità di Assessore Anziano.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Diodorina Valerino.



Gli Assessori Gianfreda e Lari partecipano in videoconferenza in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 06/09/2022.

OGGETTO: Diritti di segreteria in materia edilizia e urbanistica – ai sensi dell'art. 10, comma 10, D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito in Legge n. 68/93 e successive modifiche ed integrazioni. Ricognizione dei nuovi atti in materia edilizia - aggiornamento degli importi e istituzione di nuovi diritti.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la corresponsione dei diritti di segreteria ed istruttoria in favore dei Comuni, relativamente alla materia urbanistico-edilizia, è stata originariamente disciplinata dal Decreto Legge 18/01/1993 n. 8, convertito con Legge 19/03/1993 n. 68, che fissava per alcune tipologie procedurali gli importi minimi e massimi entro i quali i Comuni avevano facoltà di determinare l'entità del corrispettivo;

DATO ATTO che detta disposizione normativa è stata aggiornata prima dal D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, poi dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e da ultimo dalla Legge 30 dicembre 2004 n. 311;

DATO ATTO che per effetto del combinato disposto degli artt. 42, comma 2 lett. f) e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la determinazione delle tariffe e delle contribuzioni è riservata alla competenza della Giunta Comunale;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 45 in data 19/01/93, n. 1044 in data 08/06/93, n. 188 in data 18/02/97, n. 28 in data 18/01/00 e n. 262 in data 28/05/02 ed infine la deliberazione n. 68/2008 con cui è stata disciplinata dall'Amministrazione Comunale la relativa materia;

RICHIAMATO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97;

RICHIAMATA altresì la Legge 241/90, che all'art. 25 comma 1, stabilisce che *“il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”*;

PRESO ATTO che il vigente Regolamento sui procedimenti amministrativi, sul diritto d'accesso agli atti e ai provvedimenti amministrativi, approvato con delibera di C.C. n. 64 del 21/04/1994 e ss.mm., dispone all'art. 27, rubricato *“Rilascio copie”*, che il rilascio delle copie informali avviene su pagamento del corrispettivo onnicomprensivo (costo della carta, spese di funzionamento fotocopiatore, diritti ricerca e visura), così come stabilito con delibera di G.C. n. 2227 del 09/12/1993 (L. 250);

CONSIDERATO che lo Sportello Unico per l'Edilizia garantisce l'accesso ai documenti relativi a tutti i procedimenti di propria competenza (progetti edilizi, anche in sanatoria, pratiche

sismiche, istanze di conformità edilizia e agibilità ecc.), formati dall'Amministrazione Comunale e/o rientranti nella sua disponibilità, non sottratti all'accesso ai sensi di legge con le seguenti modalità:

- la ricerca e visura a fronte di una richiesta del cittadino che indica puntualmente le coordinate della pratica edilizia e/o del provvedimento o altro atto comunque denominato;
- ricerca e visura, anche storica, a fronte della richiesta del cittadino non puntuale ma basata su diversi criteri di ricerca (es. dati catastali, ubicazione dell'immobile ecc.), per cui l'ufficio effettua una ricerca delle pratiche edilizie e/o dei provvedimenti o altro atto comunque denominato ed estrae dall'archivio il fascicolo e il documento e non sempre alla ricerca e visura da parte del privato segue l'estrazione di copia a pagamento;
- detta attività di ricerca e visura va pertanto distinta come autonoma e separata rispetto a quella di estrazione delle copie, richiedendo tempo e risorse specificatamente dedicate che oggi non trovano riconoscimento;

DATO ATTO che seppure, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della Legge n. 241/1990, l'esame dei documenti è gratuito, in ragione delle attività istruttorie conseguenti alle istanze di accesso e degli investimenti fatti e da farsi in ordine alla complessiva digitalizzazione degli archivi e dei procedimenti, si ritiene opportuno applicare, nei casi sopra indicati, i diritti di ricerca e visura delle pratiche edilizie e ogni ulteriore atto di competenza e/o depositato presso lo Sportello Unico per l'Edilizia e per i quali sia consentita la visione e l'estrazione di copia, fermo restando il costo di riproduzione delle copie sopraindicato;

ATTESO che trattasi di materia in continua evoluzione e, successivamente agli atti deliberativi di cui sopra, sono intervenute normative a livello nazionale e regionale che hanno comportato la soppressione di alcuni istituti e contestualmente l'introduzione di altri titoli abilitativi ed iter procedurali meglio descritti nella relazione del Capo del Dipartimento Pianificazione e Gestione del Territorio;

RICHIAMATI in particolare la L.R. 15/2013, come integrata dalla L.R. 12/2017, il D.Lgs. 222/2016, il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (decreto semplificazioni), il D.L. 77/2021 (semplificazioni Bis) nonché la L.R. 24/2017 i quali:

- hanno mutato considerevolmente il numero degli interventi edili realizzabili liberamente o attraverso comunicazione (CILA) e che, in recepimento del D.Lgs. 222/2016, sono stati demandati alla CILA anche tutta una serie di interventi edilizi che precedentemente erano soggetti a SCIA;
- introducendo il principio della concentrazione degli atti amministrativi, in attuazione dei disposti della L. 241/90, hanno generalizzato il ricorso alla conferenza di servizi, asincrona e/o sincrona, per acquisire pareri esterni all'amministrazione comunale, necessari alla corretta valutazione del titolo abilitativo;
- hanno disciplinato nuovi istituti procedurali quali le valutazioni preventive, i procedimenti unici di approvazione di progetti d'interesse pubblico, gli accordi operativi nonché gli accordi di programma in variante alla strumentazione urbanistica;

CONSIDERATO pertanto che tanto le nuove forme di legittimazione dell'attività edilizia, quali la CILA, quanto i nuovi modelli procedurali (conferenza di servizi) ed istituti impongono di rimodulare gradatamente gli importi dei diritti di segreteria sulla base della tipologia e complessità dei procedimenti e degli interventi da realizzare, anche per quanto attiene a tipologie di pratiche prima non

prese in considerazione, così come specificati nella tabella A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di procedere alla ricognizione e rideterminazione dei diritti di segreteria, di cui all'art. 10 comma 10 del D.L. 18/01/93 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni al fine di:

- istituire diritti di segreteria per alcune nuove tipologie di procedimenti in materia urbanistico-edilizia;
- aggiornare gli importi dei diritti di segreteria vigenti, visto il tempo intercorso dalla loro ultima determinazione avvenuta con delibera G.C. n. 68 del 15/02/2008;
- raccogliere in un'unica tabella di riferimento gli importi dei diritti di segreteria a carico dell'utenza relativi alla materia edilizia ed urbanistica;
- esentare dai versamenti di diritti e proventi sia i soggetti pubblici nei confronti dei quali operano le norme di semplificazione amministrativa relative all'acquisizione d'ufficio di atti in possesso di altre amministrazioni, sia tutti i titoli richiesti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

DATO ATTO che:

- gli importi così come determinati nella Tabella A allegata e parte integrante della presente delibera, dovranno essere applicati a tutti i procedimenti depositati a partire dal 1 gennaio 2025 e dovranno essere corrisposti al momento del deposito della pratica o dell'istanza, venendo conseguentemente introitati al Cap. 4850 denominato "Diritti di segreteria D.L. 388 del 18/09/92 art. 9 comma 10";
- si prevede un incasso stimato di circa euro 450.000,00 per ciascuna annualità a partire dal 2025;

SPECIFICATO che per quanto riguarda i diritti di visura e ricerca legati alle istanze di accesso agli atti, indicate nella Tabella A, formulate ai sensi L. 241/90;

- gli stessi debbono essere applicati per ogni singola istanza legata ad uno specifico immobile;
- non saranno richiesti ulteriori diritti per le integrazioni richieste in relazione all'istanza già avanzata che riguardino i medesimi documenti;

VISTO il parere favorevole espresso dal Capo Dipartimento Pianificazione e Gestione Territoriale ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi, e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi del medesimo art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui trattasi, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sui controlli interni, adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa illustrate, le nuove tariffe dei diritti di segreteria dovute per i procedimenti edilizi, paesaggistici, urbanistici e sismici come determinati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI DARE ATTO** che, ferme restando le esenzioni specificamente previste dalla legge, sono esentati dal pagamento dei diritti di segreteria le procedure attivate dalle Pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001 nonché tutti i titoli richiesti o depositati per opere relative esclusivamente all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- 3) **DI STABILIRE** che i nuovi importi dei diritti di segreteria e dei diritti di ricerca/visura saranno applicati a tutte le istanze/depositi/ricerche presentati al Protocollo Generale del Comune o allo Sportello Unico dell'Edilizia, **con decorrenza 1 gennaio 2025**, e verranno introitati al Cap. 4850 denominato "Diritti di Segreteria D.L. 388 del 18/09/92 art. 9 comma 10";
- 4) **DI DARE ATTO** che si prevede un incasso stimato di circa euro 450.000,00 per ciascuna annualità a partire dal 2025;
- 5) **DI STABILIRE** che per quanto attiene ai diritti di visura e ricerca legati alle istanze di accesso agli atti, indicate nella Tabella A, formulate ai sensi L. 241/90, gli stessi debbono essere applicati per ogni singola istanza legata ad uno specifico immobile. Non saranno richiesti ulteriori diritti per le integrazioni richieste in relazione all'istanza già avanzata che riguardino i medesimi documenti;
- 6) **DI DARE ATTO** pertanto che dalla data del 1 gennaio 2025 cessa l'efficacia della delibera G.C. n. 68 del 05 febbraio 2008 e tutti gli eventuali atti in materia;
- 7) **DI STABILIRE** che il pagamento dei diritti di segreteria e dei diritti di ricerca/visura deve avvenire al momento della presentazione di ogni singola istanza o comunicazione ad opera del soggetto istante od interessato al procedimento;
- 8) **DI PRECISARE** che in casi di rigetto di un'istanza o di inefficacia dei titoli depositati, l'importo dei diritti di segreteria deve comunque essere corrisposto in considerazione dell'avvenuta istruttoria della pratica;
- 9) **DI PRECISARE** altresì che i diritti di segreteria, e i diritti di ricerca/visura, saranno corrisposti al Comune tramite pagamento attraverso la piattaforma digitale PAGOPA;
- 10) **DI INVIARE** copia telematica del presente atto agli uffici competenti per l'applicazione delle tariffe;

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza del provvedimento;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

ASSESSORE ANZIANO

Gianfreda Kristian

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino